



Comune di Imola

Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola

Tel. 0542-602111-Fax 602289

***REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI
NELL'AMBITO DEL MERCATINO ANNUALE
DEL QUARTIERE PEDAGNA***

- Approvato con delibera C.C. n. 173 del 5.06.2000, controllata dal CO.RE.CO. in data 14.06.2000 Prot. n. 6447.
- Modificato con delibera C.C. n. 118 del 21.04.2004, esecutiva

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Assenze</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>

Art. 1

Per l'esercizio del commercio del Mercatino serale annuale del Quartiere Pedagna, nell'ambito delle iniziative ricreative in programma annualmente, risultano istituiti n. **32 posteggi**, articolati nell'area di via Donizetti e parcheggio adiacente.

Art. 2

Le occupazioni dovranno attuarsi mediante installazioni mobili aventi superficie massima di mq. 7x5 per ogni assegnatario.

Le **domande** dirette ad ottenere l'assegnazione del posteggio, indirizzate per raccomandata al Sindaco, redatte in competente bollo, devono essere inoltrate al Comune almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Per il solo anno 2000 tale termine non può comunque essere inferiore a giorni 20.

Per quelle spedite a mezzo posta farà fede il timbro a data appostovi dall'Ufficio postale accettante.

Per le altre, farà fede il timbro a data del Protocollo Generale del Comune.

Art. 3

Non verranno rilasciate concessioni decennali di posteggio in quanto trattasi di Fiera collegata allo svolgimento di iniziative di intrattenimento promosse annualmente nel Quartiere e svolte in collaborazione con l'Assessorato alla Partecipazione; inoltre la sede mercatale è di proprietà privata, annualmente messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

La **assegnazione annuale** del posteggio può essere richiesta da operatore titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La domanda deve contenere:

- copia dell'autorizzazione d'esercizio;
- indicazione del settore merceologico degli articoli che si intende porre in vendita;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante l'anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.

Art. 4

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi valgono i seguenti criteri:

La graduatoria verrà formulata unitariamente tenuto conto dell'unico settore merceologico **NON ALIMENTARE**.

Si terrà conto delle seguenti **priorità**, come delineate dal punto 4 della Delibera di G.R. n. 1368/99' ai sensi dell'art. 6, 9 comma della L.R. n. 12/99:

1. Titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche che hanno maturato più **presenze effettive** alla manifestazione. L'anzianità di presenza verrà computata con riferimento alla autorizzazione amministrativa utilizzata per la partecipazione alla Fiera.
2. A parità di presenze, vale la maggiore **anzianità d'azienda** documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall'operatore interessato.
3. A parità di titoli vale la priorità di presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posteggi, ad opera del Comando di Polizia Municipale, avverrà rispettando la graduatoria compilata dal Servizio Attività Economiche del Comune di Imola.

Art. 5

L'assegnazione di posteggi previsti dalla presente Regolamentazione è soggetta al preventivo pagamento del **canone di occupazione** spazi ed aree pubbliche, nella misura prevista dalle tariffe vigenti al momento.

Gli assegnatari sono inoltre assoggettati alle seguenti prescrizioni:

E' fatto divieto di alterare il suolo occupato infiggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno.

Non è ammessa la vendita di articoli appartenenti ad un settore merceologico diverso da quello per cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Le occupazioni non devono recare danno o pericolo ai passanti e devono consentire il passaggio.

Gli assegnatari devono inoltre mantenere pulita l'area assegnata.

Art. 6

A s s e n z e

Gli operatori assegnatari di posteggio non presenti alle ore 18.00 della prima serata di svolgimento non potranno accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti per tutta la durata della manifestazione.

I posteggi risultanti disponibili verranno assegnati scorrendo l'ordine di graduatoria ad operatori titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti all'orario stabilito, in possesso di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini della graduatoria delle presenze effettive.

Nella prima serata viene riscossa l'occupazione di suolo pubblico calcolata su tutte le giornate di svolgimento del mercato.

In caso di assenze o di interrotta partecipazione non viene effettuato alcun rimborso.

Art. 7

S a n z i o n i

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L.689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da L. 100.000 a L. 500.000, chi:
 - Non provvederà alla pulizia dell'area;
 - Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico ammesso dal Regolamento ;
 - b) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000, chi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - c) da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dal regolamento comunale
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti allo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della assegnazione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato

In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della manifestazione), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione della fiera.